

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 538

DEL 06/12/2021

**OGGETTO: Approvazione - Convenzione con Università di CATANIA e ARPA Sicilia per la
Gestione di Tirocini curriculari**

<p><u>Struttura Proponente: UOC T3 EAS, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente</u></p> <p>PROPOSTA n. 20 del 06/12/2021</p> <p>LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Alessandra Nobile</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Giuseppe Cuffari</p>	<p>A2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi</p>
--	--

In data 06/12/21 nella sede legale dell'ARPA Sicilia, Complesso Roosevelt, località Addaura

Viale Cristoforo Colombo snc – 90149 Palermo

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario MARIANO MERCADANTE adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC T3 EAS, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente

Premesso che

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1° Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^a, dell'8 Luglio 2005 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge n. 132 del 28.06.2016 recante “Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”;

VISTO il D.D.G. n. 361 del 05.07.2019 di presa d'atto ed approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia, approvato con D.A. ARTA del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, part I, del 05.07.2019;

VISTO il D.D.G. ARPA n. 576 del 31.10.2018 avente per oggetto: “Adozione del Bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019/2021”, approvato con Decreto n.38 del 04.02.2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente;

VISTO il DDG ARPA n. 12 del 16.01.2020, rubricato “Bilancio Economico Previsionale 2020/2022, integrazione e sostituzione del DDG 561 del 31.10.2019 “Adozione Bilancio Economico Previsionale 2020-2022”;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che, nel disciplinare gli accorsi tra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che le stesse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia, tra le sue attività istituzionali tecnico – scientifiche, ha il compito di promuovere l'educazione e la formazione ambientale, attraverso programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica di stage e tirocini, anche forme di collaborazione da regolamentare attraverso la stipula di appositi Protocolli di Intesa;

VISTI l'art. 18, comma 1, lett. A) “Tirocini di formazione ed orientamento” della L.24.06.1997, n. 196 e s.m.i. “Norme in materia di promozione dell'occupazione” ed il D.M. Decreto 3 Novembre 1999, n.509 e s.m.i.;

VISTO il regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n.142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTE le “Linee guida in materia di tirocini” adottate – secondo le previsioni dell'art.1, comma 34, L.28.06.2012 n.92 – nella seduta del 24.01.2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO IL D. Lgs n.81/2008, il cui art.2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196;

PRESO ATTO che la convenzione per la gestione dei tirocini curriculari con l'Università di Catania è in scadenza (18/12/2021), si è proceduto ad inserire nel portale UNICT la documentazione necessaria al rinnovo;

VISTA la Convenzione finalizzata alla regolamentazione dei tirocini di formazione curriculare tra ARPA Sicilia e l'Università di CATANIA, allegata al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il disposto dell'art.15 della Legge 7 Agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii che rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli accordi stessi, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

PRESO ATTO che la convenzione è stata firmata digitalmente dalle parti

PRESO ATTO che, dalla sottoscrizione della citata convenzione, non discendono, per la realizzazione delle attività descritte nella convenzione, oneri economici diretti a carico di ARPA Sicilia;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione di cui all'oggetto, allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per le superiori motivazioni, di provvedere in merito;


Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Approvare** la Convenzione tra l'Università di CATANIA e ARPA Sicilia, allegata al presente decreto per formarne parte integrante, finalizzata alla realizzazione di tirocini curriculari per gli studenti dell'Università di CATANIA;
2. **Dare atto che**, dalla sottoscrizione della citata convenzione, non discendono, oneri economici diretti a carico di ARPA Sicilia;
3. **Nominare** Responsabile della Convenzione *de qua* il Dott. Giuseppe Cuffari, Direttore della UOC T3;
4. **Dare mandato** alla Struttura A1 Affari Generali e Legali di curare gli adempimenti necessari finalizzati alla conservazione degli atti;
5. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori;
6. **Munire** il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Alessandra Nobile



Il Direttore della Struttura UOC T3
Dott. Giuseppe Cuffari



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Marja Testai




IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore Amministrativo;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



Spett.le Università degli Studi di Catania
piazza Università n. 2 - 95123 - Catania
protocollo@pec.unict.it

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Catania - proposta.

Il sottoscritto Infantino Vincenzo, in qualità di legale rappresentante della Azienda/Ente ARPA SICILIA Partita IVA/Codice fiscale 05086340824 con sede in ACCESSO STRADA V.le Cristoforo Colombo, Roosevelt - Palermo CAP 90149 PALERMO PALERMO, al fine di attivare una collaborazione con codesto Ateneo,

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
- che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente proposta e relativa accettazione, regolano i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di:

- tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello;

In particolare, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti sopra indicati per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

I programmi di tirocinio formativo curriculare, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 2

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro. Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

Art. 3

Il soggetto ospitante si riserva di trasmettere all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in applicazione d.lgs. 196/2003, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente proposta.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 5

Per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il soggetto ospitante e l'Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato A, per i tirocini curriculari.

Art. 6

L'Università, in conformità ai disposti di cui d.m. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicate nel progetto formativo e di orientamento. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento) e all'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare dell'Università.

Art. 7

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 5;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).

Il soggetto ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo di servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese. Le superiori erogazioni non possono determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente proposta, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla proposta stessa e dalle relative disposizioni normative.

Art. 8

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari e s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Art. 9

Per i tirocini curriculari, l'Università, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

Art. 10

L'attuazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente proposta e relativa accettazione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

Art. 11

La presente proposta ha validità di tre anni a decorrere dalla data della relativa accettazione ed è rinnovabile, per la

stessa durata, mediante richiesta, a mezzo raccomandata a/r da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 12

Il soggetto ospitante è tenuto a compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica azienda/ente, allegata alla presente (allegato B) per farne parte integrante.

Art. 13

Il rappresentante legale dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania emanato con D. R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 14

Ciascuna delle parti, nella qualità di Titolare autonomo del trattamento, si impegna a trattare i dati personali, comunque raccolti, esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016, dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione della convenzione stessa. Il trattamento sarà svolto, dalle Parti, in forma manuale e/o informatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la tutela dei diritti degli interessati e nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, le disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali e di aver attivato quanto necessario per garantirne il corretto trattamento.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 16

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Si resta in attesa di una comunicazione, sottoscritta da persona autorizzata di Codesta spettabile Università, in segno di integrale accettazione della presente proposta, da inviare all'indirizzo pec arpa@pec.arpa.sicilia.it o tramite raccomandata al seguente indirizzo ACCESSO STRADA V.le Cristoforo Colombo, Roosevelt - Palermo CAP 90149 PALERMO PALERMO.

Cordiali saluti

Firma
F.to digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell' ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 06/12/2021 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

Decreto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**
Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento

Decreto **ESECUTIVO**
Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento

Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____

decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto

ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto prot.n. _____ del _____ come da allegato

SI ATTESTA

il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale